

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 19 /CD/2015

OGGETTO: **Criteri per la determinazione del rimborso spese per l'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG. Approvazione.**

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di settembre, presso la sede dell'Ente si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>	X	
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"	X	
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"	X	
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"		X
11.	MIOLO	Michele	"	X	
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"	X	
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"		X
19.	SALDAN	Loris	"		X
20.	TULLI	Francesca	"	X	
21.	VUAN	Antonello	"	X	

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni che stabilisce le funzioni di competenza e l'organizzazione dell'Ente;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento degli Enti regionali) che all'art. 75 impone una significativa riduzione del personale assegnato a ETP e l'affidamento della vigilanza ittica ai volontari;

VISTO l'articolo 6, comma 5.1 della legge regionale n. 19 del 1971, introdotto dall'articolo 2, comma 96 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che consente all'Ente di provvedere alle attività sul territorio per scopi scientifici e didattico-divulgativi, salvaguardia della fauna ittica, semine e ripopolamenti anche mediante operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati, ai quali rimborsa soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo;

ATTESO che la materia del volontariato è regolata dai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);

VISTO in particolare l'articolo 2 della l. n. 266/1991, il quale stabilisce che l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; che al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti; che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale;

VISTO il parere della Agenzia delle Entrate sull'interpello n. 909 – 12382/2010 del 3 marzo 2010, che ha riconosciuto la non imponibilità ai fini fiscali del rimborso spese erogato ai volontari nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 2 della Legge n. 266/1991, affermando in particolare che:

- i rimborsi intesi come mera restituzione delle spese sostenute per conto di terzi, a favore di soggetti con cui i committenti non intrattengono rapporti di lavoro, non rappresentano un reddito e pertanto non sono imponibili ai fini fiscali;
- le spese da rimborsare devono risultare da una richiesta scritta fatta dal volontario, devono essere debitamente documentate e risultare esplicitamente legate con la specifica attività di volontariato prestata;
- le modalità del rimborso devono essere preventivamente disciplinate;
- il rimborso spese deve essere di ammontare congruo rispetto all'effettiva spesa sostenuta (inidoneo quindi a costituire un compenso mascherato), in quanto il volontario non persegue un fine di lucro;

RITENUTO di disciplinare le modalità dei rimborsi spese per l'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG;

VALUTATE rimborsabili agli operatori ittici volontari, ai sensi del citato parere della Agenzia delle Entrate, le spese per vitto relative ai pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno, e quelle di viaggio per il tragitto più breve dalla residenza al luogo di raccolta individuato da ETP, purché corrispondenti alle date e luoghi degli interventi sul territorio richiesti da ETP, nonché altri importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETP;

VALUTATE altresì rimborsabili, agli operatori ittici volontari richiesti in via eccezionale da ETP di supportare l'allestimento di stand presso fiere e mostre fuori dal territorio regionale, le spese di pernottamento e per la consumazione del pasto (fino a due pasti giornalieri), analogamente a quanto previsto per il personale regionale inviato in missione;

VALUTATE invece come non rimborsabili le spese non documentate, i rimborsi forfetari, le spese non riferibili all'attività di volontariato prestata;

RITENUTO necessario stabilire che la presentazione a ETP della documentazione della spesa debba avvenire entro tre mesi dalla sua effettuazione, pena la perdita del rimborso, allo scopo di consentire l'esatta verifica della corrispondenza delle spese da rimborsare con gli interventi sul territorio richiesti da ETP;

VALUTATO di rimborsare agli operatori ittici volontari le spese per vitto nel limite massimo di euro 15,00 a pasto, in considerazione del prezzo mediamente praticato dagli esercenti della ristorazione per il cosiddetto "menù turistico";

CONSIDERATO che l'attività prestata dagli operatori ittici volontari consiste in operazioni materiali che richiedono un notevole dispendio di forza fisica e che tale attività, se svolta per una durata superiore a sei ore nella stessa giornata, giustifica il riconoscimento del rimborso di un pasto, sempre che tale attività venga confermata dal resoconto scritto che il coordinatore della squadra è tenuto a presentare a ETP;

CONSIDERATO inoltre che l'attività del volontario potrebbe svolgersi anche in aree impervie e disagiate, che per il loro raggiungimento richiedono parecchie ore di viaggio, tale da giustificare il riconoscimento del rimborso di un ulteriore pasto, sempre che l'attività prestata sia svolta per almeno dieci ore nella stessa giornata e che tale attività venga confermata dal resoconto scritto che il coordinatore della squadra è tenuto a presentare a ETP;

VALUTATO di rimborsare ai volontari, richiesti in via eccezionale da ETP di supportare l'allestimento di stand presso fiere e mostre fuori dal territorio regionale, le spese di pernottamento in albergo entro il limite massimo di ottanta euro a notte e le spese per la consumazione dei pasti entro il limite massimo di trentacinque euro a pasto, fino al massimo di due pasti giornalieri;

VALUTATO di rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dal volontario per il tragitto più breve dalla residenza al luogo di raccolta individuato da ETP, documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno/corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, di rimborsare per ogni chilometro di effettivo percorso il costo della benzina nella misura massima di un quinto del costo di un litro di benzina super senza piombo, ridotto del 50% in caso di utilizzo di motomezzo, analogamente a quanto previsto per il personale regionale e di assumere come parametro di riferimento per il costo della benzina, quello desumibile dalla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione vigente alla data del 1 gennaio dell'anno di pagamento del rimborso;

VALUTATO di autorizzare l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente più conveniente per ETP oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività da espletare;

RITENUTO di riconoscere come spese da rimborsare agli operatori ittici volontari le seguenti tipologie di spesa, entro i limiti massimi di importo e al ricorrere delle condizioni di seguito precisati:

1) **euro 15,00= a pasto.**

Sono rimborsabili le spese per i pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno.

E' rimborsato un pasto nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata superiore sei ore nella stessa giornata; sono rimborsati due pasti nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata di almeno dieci ore nella stessa giornata; la durata dell'attività effettivamente prestata dal volontario sia confermata dal resoconto scritto che il coordinatore della squadra è tenuto a presentare a ETP.

2) **spese di viaggio** documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno/corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, è rimborsato per ogni chilometro di effettivo percorso il costo della benzina nella misura massima di un quinto del costo di un litro di benzina super senza piombo, ridotto del 50% in caso di utilizzo di motomezzo; il costo di riferimento per la benzina è quello desumibile dalla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione vigente alla data del 1 gennaio dell'anno di pagamento del rimborso. E' autorizzato l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente più conveniente per ETP oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività da espletare;

3) **eventuali altre spese** riguardanti gli importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETP;

4) **spese di pernottamento e le spese per la consumazione dei pasti fuori dal territorio regionale**, rispettivamente entro il limite massimo di ottanta euro a notte ed entro il limite massimo di trentacinque euro a pasto, fino al massimo di due pasti giornalieri;

5) il rimborso delle spese effettivamente sostenute è pagato da ETP dietro presentazione in originale della seguente documentazione:

- fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, recante la natura dei beni fruiti o acquistati;
- biglietti di viaggio, tagliandi dei pedaggi/parcheggi. Per i pedaggi autostradali anche dietro presentazione di fatture telepass con allegato riepilogo viaggi;

6) la presentazione a ETP della documentazione della spesa deve avvenire entro tre mesi dalla sua effettuazione, pena la perdita del rimborso.

RITENUTO di predisporre un facsimile di nota per rimborso spese, che il volontario presenta per chiedere il rimborso delle spese sostenute per la specifica attività di volontariato prestata a favore di ETP;

VISTO il facsimile di nota per rimborso spese, allegato alla presente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dall'articolo 66 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

Il Consiglio direttivo, a maggioranza (voti favorevoli: 16; voti contrari: nessuno; astenuti: 1)

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

A) di riconoscere come spese da rimborsare agli operatori ittici volontari le seguenti tipologie di spesa, entro i limiti massimi di importo e al ricorrere delle condizioni di seguito precisati:

1) **euro 15,00= a pasto.**

Sono rimborsabili le spese per i pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno.

E' rimborsato un pasto nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata superiore a sei ore nella stessa giornata; sono rimborsati due pasti nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata di almeno dieci ore nella stessa giornata; la durata dell'attività effettivamente prestata dal volontario sia confermata dal resoconto scritto che il coordinatore della squadra è tenuto a presentare a ETP.

2) **spese di viaggio** documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno/corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, è rimborsato per ogni chilometro di effettivo percorso il costo della benzina nella misura massima di un quinto del costo di un litro di benzina super senza piombo, ridotto del 50% in caso di utilizzo di motomezzo; il costo di riferimento per la benzina è quello desumibile dalla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione vigente alla data del 1 gennaio dell'anno di pagamento del rimborso. E' autorizzato l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente più conveniente per ETP oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività da espletare;

3) **eventuali altre spese** riguardanti gli importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETP;

4) **spese di pernottamento e le spese per la consumazione dei pasti fuori dal territorio regionale**, rispettivamente entro il limite massimo di ottanta euro a notte ed entro il limite massimo di trentacinque euro a pasto, fino al massimo di due pasti giornalieri;

5) il rimborso delle spese effettivamente sostenute è pagato da ETP dietro presentazione in originale della seguente documentazione:

- fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, recante la natura dei beni fruiti o acquistati;

- biglietti di viaggio, tagliandi dei pedaggi/parcheggi. Per i pedaggi autostradali anche dietro presentazione di fatture telepass con allegato riepilogo viaggi;

6) la presentazione a ETP della documentazione della spesa deve avvenire entro tre mesi dalla sua effettuazione, pena la perdita del rimborso.

B) di approvare il facsimile di nota per rimborso spese, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che il volontario presenta per chiedere il rimborso delle spese sostenute per la specifica attività di volontariato prestata a favore di ETP.

IL DIRETTORE SOSTITUTO

ing. Paolo Stefanelli

IL PRESIDENTE

dott. Flaviano FANTIN

Allegato alla deliberazione n. 19/CD/2015

FACSIMILE NOTA RIMBORSO SPESE

**All'Ente Tutela Pesca del FVG
Via Colugna, 3
33100 UDINE**

Io sottoscritto _____ in qualità di operatore ittico
volontario ETP

RICHIEDE

con la presente il rimborso delle seguenti spese, sostenute per gli interventi sul territorio richiesti da
ETP nel periodo dal _____ al _____

Tipologia di spesa	Importo Euro	Note
Spese di viaggio (treno, autobus)		
Parcheggi		
Vitto		
Rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio mezzo		Totale Km _____
Pedaggi autostradali		
Pernottamenti e pasti fuori regione		
Altro (specificare)		

- Totale documenti di spesa allegati, numero: _____

Data,

Firma del volontario

N.B: allegare la documentazione comprovante le spese sostenute

Delibera n° 1963

Estratto del processo verbale della seduta del
9 ottobre 2015

oggetto:

LR 19/1971, ART 19 COMMA 1 LETT C) ENTE TUTELA PESCA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE TUTELA PESCA 15.9.2015, N. 19 RECANTE: "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI ITTICI VOLONTARI DELL'ENTE TUTELA PESCA. APPROVAZIONE". APPROVAZIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca ed in particolare l'articolo 6, comma 5.1 introdotto dalla legge finanziaria 2015, che consente all'Ente Tutela Pesca, per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma, lettere a), e), f), g) e h) di avvalersi di operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati, ai quali sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo dall'Ente medesimo;

Visto il successivo articolo 19 comma 1, lettera c) della medesima legge il quale dispone che sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 "legge - quadro sul volontariato" che stabilisce i principi a cui si deve attenere l'attività del volontariato la quale è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e che l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Visto in particolare all'articolo 2 della legge 266/1991, la quale stabilisce che al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca 15 settembre 2015, n. 18, con cui viene adottato un regolamento per la disciplina dell'attività degli operatori ittici volontari;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 15 settembre 2015, n. 19 recante "Criteri per la determinazione del rimborso spese per l'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG. Approvazione" con cui l'Ente Tutela Pesca:

- riconosce la tipologia di spesa (spese per pasto, per viaggio, eventuali altre spese anticipate dal volontario per l'acquisto urgente di beni);
- riconosce i limiti entro cui le stesse sono rimborsabili;
- stabilisce la procedura per il riconoscimento delle spese al volontario;
- approva il fac simile di nota per il rimborso spese, allegato alla suddetta deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca 15 settembre 2015, n. 19 avente ad oggetto: "Criteri per la determinazione del rimborso spese per l'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG. Approvazione", unitamente al fac simile della nota rimborso spese che fa parte integrante e sostanziale della stessa.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione unitamente al fac simile della nota rimborso spese che fa parte integrante e sostanziale della deliberazione Ente Tutela Pesca n 19/2015.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE